

ALLEGATO A)

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA CONDUZIONE
DELLO SPAZIO GIOVANI MAC'È! DEL COMUNE DI CARPI.**

DISCIPLINARE DI GARA

Il Comune di Carpi, con sede in Carpi (MO), C.so Alberto Pio n. 91, Tel. 059/649111, Telefax 059/649450, indice in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 912 del 22/12/2015, una **procedura aperta**, per l'appalto relativo all'ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA CONDUZIONE DELLO SPAZIO GIOVANI MAC'È! DEL COMUNE DI CARPI.

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi di valutazione e relativi fattori ponderali, stante pari a 100 il punteggio massimo attribuibile:

1) Offerta tecnica - punti 80 (rif. PLICO 2) così suddivisi, come meglio specificato all'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto:

- congruità del progetto di qualificazione rispetto a finalità ed obiettivi indicati e qualità degli interventi in ordine alle metodologie di contatto e di relazione con i destinatari, con impegno esplicito ad integrare e qualificare le attività minime richieste: **massimo 40 punti**;
- qualificazione del coordinatore complessivo dei servizi in questione e responsabile agente in nome e per conto del soggetto affidatario in quanto referente unico nei riguardi del Comune di Carpi, per il quale sarà particolarmente apprezzata e valutata la professionalità certificata, con aderenza del titolo di studio al ruolo previsto, attestati e percorsi di formazione specifici, significative esperienze precedenti: **massimo 16 punti**;
- qualificazione degli educatori / operatori qualificati previsti per la gestione ed **animazione** dello Spazio Giovani Mac'è!, per i quali sarà apprezzata e valutata la professionalità certificata, con aderenza del titolo di studio al ruolo previsto, attestati e percorsi di formazione specifici, significative esperienze precedenti con particolare attenzione in materia di attività di animazione e coinvolgimento adolescenziale, gestione di spazi giovanili di aggregazione, di sale prove musicali e di attività di prossimità e di prevenzione primaria del disagio giovanile: **massimo 14 punti**;
- presenza di un partenariato di soggetti nel quale siano chiaramente esplicitate e valorizzate diverse competenze ed al contempo altrettanto chiaramente esplicitato ruoli e funzioni nell'ambito della proposta: **massimo 10 punti**;



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

2) Offerta economica - punti 20 (rif. PLICO 3)

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante la compilazione di apposito modulo-offerta di cui al successivo paragrafo C) “Documenti da presentare”, plico 3.

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite posta elettronica certificata o telefax, ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli **11 comma 10 e 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 163/06**; a tal fine i concorrenti dovranno fornire la dichiarazione di cui al punto **a.2 del fac-simile di dichiarazione sostitutiva allegato B)** al bando, ai sensi del suddetto art. **79 comma 5-bis**.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire al Comune di Carpi - Ufficio Protocollo - C.so Alberto Pio n. 91 – 41012 Carpi (MO), direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro le **ORE 11,30 DEL GIORNO 01/02/2016**, un plico, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l’integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio **nome della Ditta e oggetto della gara**.

La gara verrà esperita in I seduta pubblica il giorno **02/02/2016, ALLE ORE 9,30**, presso la Sede Comunale di Via Peruzzi n. 2.

La data della II seduta pubblica, concernente l’apertura delle offerte economiche, verrà successivamente comunicata a tutte le Ditte concorrenti.

A) IMPORTO A BASE D’APPALTO E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il valore complessivo stimato dell’affidamento è definito come segue:

- a) Importo complessivo presunto a base della presente gara per la durata di 12 mesi: € **31.045,76 + IVA**;
- b) Valore complessivo stimato dell’affidamento, in caso di esercizio della facoltà di cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 (ripetizione di servizi analoghi), ovvero nell’ipotesi di rinnovo del contratto alle medesime condizioni ai sensi della normativa vigente, ed ai fini degli obblighi di pubblicazione della presente gara come previsto dagli artt. 28, 29 e 124 dello stesso D. Lgs. 163/2006: € **62.091,52**.

L’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni tutte ricomprese nell’unica attività principale connessa all’oggetto dell’appalto, come articolate e descritte all’art. 2 del Capitolato:

- **Gestione e conduzione dello spazio Giovani Mac’è! costituito dalla Sala Ganci, e da n. 2 sale prove musicali, attraverso:**

I – Attività ordinaria aggregativa ed educativa di gestione dello Spazio Giovani Mac’è!,

II – Aperture straordinarie al fine di ottimizzare gli spazi e gestire ulteriori fasce orarie oltre le normali aperture;

III – Progetto Musica e Sala prove gestione, controllo e manutenzione delle due Sale prova musicali negli orari di apertura dello Spazio Giovani Mac’è!.

B) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 34 del D. Lgs. 12-04-2006 n. 163, sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e dal presente disciplinare:

- a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 163/2006
- d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006
- e) I consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006
- e-bis)** Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006
- f) Alla gara è ammessa la partecipazione delle Imprese aventi sede in uno Stato aderente alla Unione Europea, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 47, D.Lgs. 163/2006.
- g) E' consentita la partecipazione delle Cooperative Sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), legge 8-11-1991 n. 381 e di Imprese ed Enti anche privi di scopo di lucro; tali soggetti dovranno rispettare le medesime modalità di presentazione delle offerte e dei documenti descritte nel presente Disciplinare.

Potranno partecipare alla presente procedura le predette categorie di soggetti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 275 del DPR 05/10/2010 n. 207, in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs 163/2006 e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla legislazione vigente (artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006) di seguito elencati:



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- 1) iscrizione alla C.C.I.A.A..
- 2) SOLO PER LE COOPERATIVE SOCIALI O LORO CONSORZI:
 iscrizione alla sezione dell'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI concernente la gestione dei Servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), legge 8-11-1991, n. 381.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

1. avere avuto un numero medio annuo di dipendenti o soci lavoratori negli ultimi tre anni (2013-2015) almeno pari a 4 di cui almeno 2 addetti a servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione (Requisito di cui al punto s.1 del fac-simile Dichiarazione sostitutiva (Allegato A).
2. avere eseguito nell'ultimo triennio prestazioni in gestioni analoghe a quelle oggetto delle prestazioni di quanto di cui sopra per un importo almeno pari a Euro 40.000,00 (Requisito di cui al punto s.2 del fac-simile Dichiarazione sostitutiva (Allegato A).

(
 Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti **divieti**:

- 1) partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili, ad un unico centro decisionale si procederà all'**esclusione** di entrambi;
- 2) partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara;
- 3) partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 34 comma 1 lettera c), D. Lgs. 163/2006 sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio, che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; inoltre è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile **a pena di esclusione** di tutti i consorzi coinvolti;
- 4) partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un **raggruppamento** temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, c. 1, lettere d), e), ed e-bis), D. Lgs. 163/2006 ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento

Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, c. 1, lettere d), e) ed e-bis), D. Lgs. 163/2006; in tal caso, si procederà alla **esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;

- 5) partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) D. Lgs. 163/2006, sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- 6) associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile;
- 7) ai sensi dell'art. 37, c. 9, D. Lgs. 163/06, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, c. 9, D. Lgs. 163/06, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, come stabilito dal medesimo art. 37 comma 10, D. Lgs. 163/06;
- 8) **Avvalimento** della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero **partecipazione** sia della impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi si procederà alla **esclusione** di tutte le imprese coinvolte;
- 9) ai sensi dell' **art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**, aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo Decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'**esclusione** dalla gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno nulli.

C) DOCUMENTAZIONE DI GARA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'art. 38 comma 2-bis nonché all'art. 46 comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006, come introdotti dall' art. 39 commi 1 e 2, del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito nella L. 114/2014, ivi compresa la determinazione A.N.A.C. n. 1 del 08-01-2015, si precisa che ai fini dell'individuazione di quanto sopra specificato si individuano **quattro tipologie di carenze documentali**:

- 1) **mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione e non sarà applicata alcuna sanzione.**

Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

A titolo esemplificativo:

- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, su una o più delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l'offerta;
- mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

2) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali ma riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa ed in applicazione dell'articolo 46 comma 1 del codice dei contratti.

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL-CASSA EDILE per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- indicazioni sulla agenzia delle entrate territorialmente competete per le verifiche sulla regolarità fiscale.

3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, regolarizzabili e soggette al pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis nonché dell'art. 46 comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006.

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni sostitutive da produrre all'interno del Plico 1 "Documentazione amministrativa" e riguardanti il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui al comma 1 dell'art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna (comma 1, let. c dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006), solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiara di avere riportato condanne senza indicarle;
- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al successivo Plico 1, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); eventuali dichiarazioni bancarie (a

Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contatto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; in caso di RTI costituendo l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42; mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC, (qualora previsto) che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara

Nel caso di cui al presente punto 3), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente:

- la stazione appaltante inoltrerà alle ditte inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di giorni 5 dalla richiesta, pena l'esclusione dalla gara;
- **la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;**
- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara;
- **verrà disposta l'applicazione di un'unica sanzione pecuniaria al concorrente che ha provveduto alla regolarizzazione di una o più mancanze, incompletezze o irregolarità essenziale,** in favore della stazione appaltante, stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara, pari ad € 53,76, il cui versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria.

4) Rimangono, non regolarizzabili non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:

- il mancato possesso dei requisiti generali;

Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal bando e dal disciplinare per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti;
- la sussistenza della condizione della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è sanabile la mancata dichiarazione di subappalto qualora il bando preveda fra le categorie scorporabili e subappaltabili categorie a qualificazione obbligatoria e il concorrente non possieda la qualificazione richiesta;
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione della medesima società in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ecc...come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);
- la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto dal bando;
- la presentazione di offerte plurime o condizionate;
- i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative alla integrità e chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (A titolo esemplificativo: mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta ovvero indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara, mancata sigillatura del plico e delle buste interne, mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate, mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse, solo qualora la busta non sia distinguibile dalle altre e qualora non sia possibile sanare l'omessa indicazione con invito al concorrente a contrassegnarla senza necessità di apertura);
- la mancata sottoscrizione di offerta, sia tecnica che economica;
- il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad ANAC (qualora previsto);
- la mancata costituzione, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
- la mancata acquisizione, sempre entro i termini suddetti, delle dichiarazioni bancarie, qualora previste.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il pacco che le ditte interessate a partecipare dovranno far pervenire entro la data di scadenza e con le modalità di cui alle pagine 1 e 2 del presente Disciplinare, dovrà contenere i seguenti tre plichi da denominarsi **“Plico 1 – Documentazione amministrativa”**, **“Plico 2 – Offerta tecnica”**, **“Plico 3 – Offerta economica”**:

**** PLICO 1** con l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto, sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) recante la dicitura **“CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** contenente i seguenti documenti:

- A. **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 445/2000**, attinente il possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, così come descritti in particolare nei **punti s.1 ed s.2**. Il facsimile della dichiarazione (Allegato al bando di gara), deve essere reso, compilato in ogni sua parte, **nessuna esclusa**, e sottoscritto a cura del Titolare della Ditta Individuale o Legale Rappresentante della Società o del Consorzio, **allegando fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né dell'apposizione delle marche da bollo**.

Si precisa che il **numero medio annuo di dipendenti o soci lavoratori** (lettera s.1 del facsimile di dichiarazione sostitutiva) deve riferirsi agli ultimi 3 anni (2013-2014- 2015), mentre le **prestazioni in gestioni analoghe a quelle oggetto della gara** (lettera s.2 del facsimile di dichiarazione sostitutiva) devono intendersi riferite all'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando.

Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dalla Ditta aggiudicataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Segreteria A7 con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata anche a campione nei confronti di altre ditte concorrenti.

Le imprese aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A, sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 39 del D. Lgs. 163/06.

- B. **GARANZIA PROVVISORIA**, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, di **€ 621,00 pari al 2%** dell'importo totale a base d'appalto per la durata di 12 mesi, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell'art. 75 comma 3 del D. Lgs. 163/06, da redigere anche in base agli schemi tipo di cui al DM 12.03.2004 n. 123; tale garanzia dovrà essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 127, D.P.R. 207/2010, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- **che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l'offerente risulti aggiudicatario;**



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

- che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all' art. 39 commi 1 e 2 del D.L. 24-06-2014 n. 90, convertito nella L. 114/2014, con la presente garanzia provvisoria è altresì garantito il versamento della sanzione pecuniaria stabilita per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale oggetto di regolarizzazione secondo quanto in precedenza specificato.

In caso di esclusione del concorrente dalla gara a seguito della mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, ai sensi del precedente punto denominato "Disposizioni in materia di soccorso istruttorio", la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, solo nel caso in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza dei requisiti dichiarati sia di carattere generale, sia di qualificazione.

Con riferimento al concorrente aggiudicatario, in caso di escussione, anche parziale, ai fini del pagamento della sanzione di cui sopra, il concorrente medesimo è **obbligato a reintegrare la cauzione** di cui al presente punto, **a pena di esclusione dalla gara.**

In caso di eventuale impossibilità ad escutere, da parte della Stazione Appaltante, la cauzione provvisoria presentata in sede di gara il concorrente sarà tenuto ad effettuare il pagamento della sanzione tramite bonifico bancario o assegno circolare intestati alla Stazione Appaltante medesima.

Si precisa che, come previsto nella scheda tecnica alla voce "Data cessazione garanzia fidejussoria" che richiama l'art.2 dello schema tipo 1.1 di cui sopra, l'efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure **cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario** della gara. Pertanto la scheda tecnica non verrà restituita e si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'art. 75 comma 9 del D. Lgs. 163/2006.

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto, a condizione che il possesso di tale requisito sia adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A).

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) ed e-bis), **se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.**

In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 163/06, la predetta



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

certificazione di qualità, ai fini della riduzione della cauzione, dovrà essere posseduta dal concorrente.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 163/06, già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 37 c. 5 D. Lgs. 163/06. **In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti.**

C. IMPRESE TEMPORANEAMENTE RIUNITE, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 C.C. E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

- **L'Impresa Mandataria ed il Consorzio** dovranno presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui alla precedente lettera A.;
- **ciascuna delle imprese Mandanti, consorziate e aggregate** ai sensi dell'art. 34, c.1, lett.e) ed **e-bis**), D. Lgs. 163/06 dovrà presentare la **dichiarazione** di cui alla lettera A (omettendo le lettere u.1, v).

Fermo restando, inoltre, che il Raggruppamento Temporaneo, il Consorzio o l'Aggregazione dovrà possedere nel suo complesso tutti i requisiti di partecipazione prescritti nei diversi punti della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A., **a pena di esclusione**, si precisa quanto segue:

- per quanto concerne il requisito di Capacità tecnico-organizzativa n. 1) - **numero medio annuo di dipendenti o soci lavoratori**, previsto al precedente Paragrafo B) "Soggetti ammessi a partecipare" (punto **s.1** della dichiarazione sostitutiva), dovrà essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento, in misura almeno del 60% dal soggetto mandatario (almeno **3** dipendenti, di cui almeno **1** addetto a servizi analoghi) e la percentuale rimanente cumulativamente dal/i mandante/i;
- per quanto concerne il requisito di Capacità tecnico-organizzativa n. 2) - **prestazioni in gestioni analoghe** previsto al predetto Paragrafo B) (punto **s.2** della dichiarazione sostitutiva), come indicato nella predetta dichiarazione, dovrà essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento, in misura almeno del 60% da parte del soggetto Mandatario e nella misura almeno del 10% per ciascuno dei mandanti;
- tutti gli altri punti della dichiarazione medesima dovranno essere dichiarati e posseduti da ciascuna ditta facente parte del raggruppamento temporaneo.

La mandataria, qualora il raggruppamento sia già costituito, deve inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata).

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1, lettere d) , ed e) del D. Lgs. 163/06 , anche se non ancora costituiti.



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

In tal caso le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi devono allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (come già previsto nell'ultima pagina del modello di dichiarazione di cui alla precedente lettera A.).

Le singole Imprese componenti il raggruppamento eventualmente risultato aggiudicatario dovranno, ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 163/06, conferire mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria, prevedendo, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della mandataria stessa.

Le imprese riunite o che intendono riunirsi dovranno, altresì, indicare le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese, tenendo presente che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis) del D. Lgs. 163/2006 si applicano le disposizioni dell'art. 37 dello stesso D. Lgs. 163/2006.

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, come meglio precisato alla successiva lettera H, è consentita la partecipazione alle condizioni stabilite nel medesimo art. 186-bis 6° comma (ditta in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del RTI non devono essere assoggettate a procedura concorsuale).

E. CONSORZI STABILI :

Ai sensi dell'art. 36 c. 5 del D. Lgs. 163/06 e degli artt. 277 comma 1 e 94 comma 1 del D.P.R. 207/2010, il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre:

In base all'art.36 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e all'art. 277 comma 2 del D.P.R. 207/2010 il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate; in particolare i requisiti richiesti dovranno, ai sensi dell'art. 277 comma 3 del suddetto D.P.R. 207/2010, essere documentati nel modo seguente:

- **il Consorzio** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui alla precedente lettera A.;
- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti di Capacità tecnico-organizzativa richiesti, previsti al precedente Paragrafo B) "Soggetti ammessi a partecipare" (punti s.1 ed s2 della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A.), **ciascuna delle imprese consorziate** ai sensi dell'art. 34, c.1, lett.c) D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni, individuata ai fini della qualificazione, dovrà presentare la dichiarazione di cui alla precedente lettera A. (omettendo le lettere o, q, u.1, v), precisando che, per quanto concerne il **requisito** previsto al punto **s.2 (prestazioni in gestioni analoghe a quelle oggetto della gara)** della predetta dichiarazione, dovrà essere posseduto, anche cumulativamente, con riferimento ai soli consorziati esecutori.



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

F. CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE art. 34 comma 1 let. b. D. lgs. 163/2006 :

Ai sensi dell'art. 37 c. 7 del D. Lgs. 163/2006, il Consorzio dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati concorre.

In base all'art. 35 del D. Lgs. 163/06 i requisiti devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che possono essere posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate; in particolare i requisiti richiesti dovranno essere documentati nel modo seguente:

- **il Consorzio** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui alla precedente lettera A.;
- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente del requisito n. 1) di Capacità tecnico-organizzativa richiesto, previsto al precedente Paragrafo B) "Soggetti ammessi a partecipare" (punto **s1** della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A.), **ciascuna delle imprese consorziate** ai sensi dell'art. 34, c.1, lett.c) D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni, dovrà presentare la dichiarazione di cui alla precedente lettera A. (omettendo le lettere o, q, u.1 e v), precisando che, per quanto concerne il requisito previsto al punto **s.2 (prestazioni in gestioni analoghe a quelle oggetto della gara)** della predetta dichiarazione, dovrà essere posseduto e comprovato dal Consorzio stesso.

G. AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006.

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico –organizzativo richiesti, previsti al precedente Paragrafo B) "Soggetti ammessi a partecipare" (punti **s.1** ed **s2** della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A.), avvalendosi del requisito di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

In caso di ricorso all'avvalimento

- **il concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, la dichiarazione di cui alla precedente lettera A., ivi compreso il punto **x** e, **in originale o copia autentica, il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- **la/e ditta/e ausiliaria/e** dovrà/anno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A., compreso il punto **x.1** (omettendo le lettere o, q, u.1 e v). Relativamente ai requisiti oggetto di avvalimento **la/e ditta/e ausiliaria/e** dovrà/anno, inoltre, rendere la dichiarazione relativamente ai punti **s.1**, ovvero **s.2**, concernenti il requisito o la parte del requisito di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa fornito al concorrente.



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto suindicato l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 del medesimo art. 49 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

H. CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis R.D. 267/42

E' ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, purché sia presentata la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42.

All'interno del PLICO 1 inerente la documentazione amministrativa non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, altri documenti riferiti all'offerta tecnica di cui al PLICO 2 e/o all'offerta economica di cui al PLICO 3.

**** PLICO 2 con l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto**, sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della ditta concorrente), recante la dicitura **"CONTIENE PROGETTO"**, contenente la proposta progettuale per la gestione dei servizi dell'appalto, redatta in base alle indicazioni previste dal Capitolato Speciale ed in particolare **all'art. 8 lettera B)**, attestante le caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto, con particolare riferimento ai singoli elementi individuati all'art. 10 del Capitolato stesso.

L'offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal Titolare o Legale Rappresentante della Ditta individuale, ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi.

In fase di valutazione potranno essere richiesti chiarimenti e delucidazioni alle Ditte concorrenti.

**** PLICO 3 LA DICHIARAZIONE DI OFFERTA**, la terza busta (sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"OFFERTA ECONOMICA"**) conterrà l'offerta economica, redatta in carta libera e in lingua italiana, indicando il **ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere in maniera unica ed uniforme sull'importo a base di gara**. In caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere, salvo i casi di errore evidente. Saranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso.

La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

titolare o legale rappresentante della Ditta individuale ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di associazione temporanea o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi.

Tale offerta dovrà avere validità minima di 180 giorni (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

D) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Nella data fissata per l'esperimento della gara si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa di ammissione di cui al PLICO 1; inoltre si procederà all'apertura e alla verifica della presenza della documentazione richiesta nel PLICO 2 relativo all'Offerta progettuale. Le predette verifiche sono finalizzate all'ammissione delle offerte all'esame dell'apposita Commissione Giudicatrice, che successivamente dovrà valutare **in seduta non pubblica le offerte progettuali dei concorrenti**, attribuendo i punteggi relativi, secondo quanto previsto all'art. 10 del Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D. Lgs. 12-04-2006 n. 163, la Commissione potrà invitare se necessario i partecipanti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'apertura delle offerte economiche di cui al paragrafo C – PLICO 3 e l'attribuzione dei relativi punteggi, secondo la formula di cui all'art. 10 del Capitolato, avranno luogo successivamente in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte ammesse.

La Commissione Giudicatrice provvederà quindi alla formazione, della graduatoria delle offerte, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che ha ottenuto il maggior punteggio, determinato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione dell'offerta tecnica (PLICO 2) e dell'offerta economica (PLICO 3). Nel caso di più concorrenti con medesimo punteggio finale si procederà ai sensi dell'art. 77 del RD 23-5-1924 n. 827.

Successivamente, una volta effettuata mediante istruttoria l'eventuale valutazione di congruità dell'offerta, verrà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, e si procederà all'approvazione della stessa.

In seguito, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara ai sensi degli artt. 41,42 e 43 del D. Lgs. 163/2006, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione, alla escussione della garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 D. Lgs. 163/06. Gli stessi provvedimenti saranno adottati anche qualora, a seguito di ulteriori verifiche a campione, non risulti confermato il possesso dei requisiti comunque richiesti nel bando di gara.



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

Successivamente alla predetta verifica verrà effettuata, a cura dell'organo competente dell'Ente appaltante, l'aggiudicazione definitiva, secondo le modalità di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006.

Con riferimento alle verifiche dei requisiti di idoneità previsti dal D. Lgs. 163/2006, si precisa che, ai sensi della Legge 11-11-2011 n. 180, le micro, piccole e medie imprese dovranno presentare la documentazione probatoria solo in caso di aggiudicazione.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza o qualora non ritenga accettabile alcuna offerta, ovvero in caso di presentazione di una sola offerta valida.

E) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DICHIARATI

Il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo richiesti per la partecipazione alla gara è comprovato dall'aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria, nel modo seguente:

1. Il numero medio annuo di dipendenti o soci lavoratori negli ultimi 3 anni (2012-2013-2014), con le caratteristiche richieste dal Capitolato, dichiarato al punto s.1, è comprovato mediante il sistema previsto dalla delibera AVCP n. 111 del 20-12-2012, ovvero, qualora non risultasse possibile accedere ai dati richiesti mediante il sistema di cui alla citata delibera n.111/2012, tramite le seguenti modalità:
 - Con la presentazione di documentazione idonea (es. **Libro unico del lavoro**) a comprovare la presenza in organico di un numero medio annuo di dipendenti e soci lavoratori, negli ultimi 3 anni pari ad almeno **4** unità, di cui almeno **2** addetti a servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione;
2. I SERVIZI relativi a prestazioni in gestioni analoghe a quelle oggetto della gara, dichiarati al punto s.2, sono comprovati secondo le modalità di cui alla delibera AVCP n. 111 del 20-12-2012, ovvero, qualora non risultasse possibile accedere ai dati richiesti mediante il sistema di cui alla citata delibera n. 111/2012, tramite le seguenti modalità:
 - Con la presentazione delle **ATTESTAZIONI** rilasciate dai Committenti privati, con riferimento agli importi dichiarati, per prestazioni svolte nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, ovvero d'ufficio presso i Committenti pubblici.

E' pertanto necessario che ogni concorrente predisponga, per tempo ed in via preventiva, la relativa documentazione, per la sua trasmissione alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione o di classificazione in seconda posizione nella graduatoria, non oltre il termine che sarà indicato nella richiesta medesima; non potranno essere ammesse proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperimento della documentazione, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

F) DECRETO LEGISLATIVO 196/03 (NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY)

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D. Lgs. 30-6-2003 n. 196, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Ufficio del Registro). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui all'art. 79 commi 2 lettera c), 5 e 5-bis, del D. Lgs. 163/2006 come modificato dal D. Lgs. 20-03-2010 n. 53. L'interessato può avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al presente procedimento.

G) AVVERTENZE

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE o SUL QUALE NON SIA STATO RIPORTATO L'OGGETTO DELL'APPALTO e L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA MITTENTE.

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale e quelle contenute nel Bando e nel presente Disciplinare di Gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel Bando e nel presente Disciplinare di Gara, in quanto "Lex Specialis" dello svolgimento della gara.

SI AVVERTONO I CONCORRENTI che potranno essere pubblicati sul sito Internet del Comune di Carpi www.carpidiem.it chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al Capitolato, alla normativa in vigore, ed in particolare:

- Decreto Legislativo 12-04-2006 n. 163 e successive modificazioni;
- D.M. n. 123 del 12-03-2004;
- DIRETTIVA 2004/18/CE del 31/03/2004;
- L. 8-11-1991 N. 381;
- L.R. n. 12/2014;



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

- L. 13-08-2010 n. 136, art. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.R. n. 207 del 5-10-2010.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'impresa risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dagli uffici della stazione appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- **Versamento delle spese contrattuali, consistenti nelle marche da bollo entro il termine che verrà indicato dall'Ufficio Segreteria.** Nel caso di mancato versamento delle spese suddette (mancata consegna marche da bollo), l'Amministrazione appaltante potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione alla Ditta inadempiente, con risarcimento dei danni economici conseguenti e connessi. Tale rimborso verrà riscosso con la procedura coattiva prevista dal R.D. 14-4-1910, N. 639.
- **Costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti,** stabilita, secondo il Capitolato Speciale, nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 113 c.1 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, con fidejussione bancaria, escutibile a prima richiesta scritta, o Istituto Assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente punto B. riferito al Plico 1.. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Come già indicato al precedente punto B. riferito al Plico 1., l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 7 D. Lgs. 163/2006.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione delle altre eventuali garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Capitolato Speciale.

L'impresa dovrà, inoltre, stipulare il contratto nel termine richiesto dall'Amministrazione.

La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica e in forma di scrittura privata non autenticata, ai sensi della normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 6 comma 3 del D.L. 18-10-2012 n. 179.

E' stabilita l'esclusione del ricorso all'arbitrato per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo al servizio oggetto del presente bando; pertanto si rende noto, ai sensi dell'art. 241 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006 come modificato dal D. Lgs. 20-03-2010 n. 53, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.



Settore A7 – Cultura e Politiche Giovanili

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con decorrenza dal 31-03-2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di fatturazione elettronica. A tale proposito il Codice Univoco Ufficio (CUU) identificato per il Comune di Carpi è il seguente **UFT5W3**; **il predetto CUU è una informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica** unitamente anche al **Cig** (codice identificativo di gara), al **Cup** (codice unico di progetto), qualora previsto e agli estremi dell'**impegno (anno e numero)**.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- l'impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 5-10-2010 n. 207.

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni.

In caso di inosservanza di quanto stabilito nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto, saranno applicate le penali previste all'art. 17 del succitato Capitolato Speciale d'Appalto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

Cultura e Politiche giovanili

(Arch. Giovanni Gnoli)

